

Juris tantum - Diritto civile e commerciale per l'articolazione RIM

Approfondimenti

Unità 3, Lezione 5, par. 3, pag. 164

Il pagamento fatto alla persona sbagliata

L'art. 1188 c.c. stabilisce:

«Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo».

Tuttavia può capitare, per errore o per altra circostanza, che il pagamento venga fatto alla persona sbagliata; a qualcuno, cioè, che *appare* legittimato a riceverlo, ma in realtà non lo è. Per esempio immaginiamo di essere dei grossisti e supponiamo che qualcuno, spacciandosi per nostro rappresentante, riscuota i crediti che abbiamo presso i nostri clienti. Che cosa accade in tali casi? I debitori che hanno pagato al *creditore apparente* sono liberati dalla loro obbligazione oppure no?

Il pagamento al **creditore apparente** è regolato dall'art. 1189:

«Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore [...]».

Che cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri debitori saranno liberati se risulterà che erano in buona fede e che le circostanze erano tali da non sollevare in loro ragionevoli dubbi. Noi, invece, dovremo chiamare in giudizio il creditore apparente per farci restituire quanto ha indebitamente riscosso in nostra vece, come consente il secondo comma della norma in esame. Tutto ciò solleva un interrogativo: se il nostro debitore ha pagato a un altro (sia pure in buona fede e in base a circostanze univoche) noi che colpa ne abbiamo? Perché lui che ha sbagliato deve essere liberato e noi dobbiamo assumerci l'onere di chiamare in giudizio il creditore apparente senza avere, per altro, alcuna reale certezza di recuperare quanto ci spetta? La norma è stata chiaramente mal formulata dal legislatore e la giurisprudenza ha operato un'interpretazione correttiva, ovvero: il debitore che in buona fede paghi nelle mani di chi appare legittimato a ricevere la prestazione è liberato *solo se prova* che a generare l'equivoco ha concorso *anche* il comportamento del creditore (Cass. 30/10/2008, n. 26052).

Per esempio, se un fornitore cambia rappresentante e non avverte i propri clienti, questi saranno liberati se, in buona fede, seguiranno a versare il denaro al vecchio rappresentante, perché il loro errore è stato causato da una mancanza d'informazione imputabile al creditore. Non sarebbero invece liberati se avessero pagato un truffatore presentatosi come nuovo rappresentante, perché in tal caso l'errore sarebbe stato tutto loro.